



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.

Reg. Sent.

ANNO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III<sup>^</sup>-quater  
composto da

<b>dr. Mario Di Giuseppe</b>	<b>Presidente</b>
<b>dr.ssa Linda Sandulli</b>	<b>Consigliere</b>
<b>dr. Umberto Realfonzo</b>	<b>Consigliere-rel.</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso n. 7937/2005 R.G. proposto da **SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO CRI DELLA FIALP -CISAL**, in persona del suo Segretario Generale e dal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dipendente della Croce Rossa Italiana, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Pagliaro, presso il cui studio in Chieti sono elettivamente domiciliati in via L. Antinori n.13;

**contro**

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente del Consiglio *pro tempore*, costituitosi formalmente in giudizio tramite l'Avvocatura Generale dello Stato;
- **Associazione Italiana della Croce Rossa**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, non costituitasi in giudizio;

**per l'annullamento**

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 n. 97 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2005, recante l'approvazione del nuovo statuto della Associazione italiana della Croce Rossa e di qualunque atto prodromico, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;

Visti gli atti di costituzione dell'Amministrazione intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 12 dicembre 2007 il Consigliere Umberto Realfonzo; e udito l'Avv. Pagliaro.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

#### **FATTO**

Con il presente ricorso è stato impugnato il Decreto con cui è stato approvato il nuovo statuto della Associazione Italiana della Croce Rossa.

La Presidenza del Consiglio si è solo formalmente costituita in giudizio.

La Croce Rossa non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza n. 5493/2005 è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento.

Con sentenza interlocutoria n.4456/2007 veniva ordinata l'acquisizione di alcuni elementi di fatto.

L'ordine acquisitivo non è stato eseguito nel termine.

Alla Udienza Pubblica il ricorso, su richiesta del patrocinatore della parte ricorrente, è stato introitato per la decisione.

#### **DIRITTO**

Il Collegio osserva che le problematiche sollevate con il presente ricorso concernono profili istituzionali dell'Associazione Croce Rossa, per cui – ancorché il responsabile della Croce Rossa non ha ritenuto di dover rispettare il proprio dovere di collaborazione con questo Tribunale – permane la necessità di dover confermare il contenuto sostanziale della sentenza interlocutoria n. 4456/2007, con cui si era ritenuto essenziale, ai fini del decidere, acquisire dalla Croce Rossa Italiana una relazione dalla quale espressamente risulti e sia documentato:

1. se nell'ordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2002 n. 208, esisteva in punto di fatto nella pianta organica, in ciascuna provincia, un posto di “direttore Provinciale” e, in caso affermativo quale era la qualifica, o le qualifiche di riferimento;

2. ovvero, in caso contrario, se l'esercizio delle attribuzioni di “Direttore Provinciale” costituiva una mera funzione attribuita a funzionari amministrativi dell'area C come incarico temporaneo;

3. quali erano, in base alle disposizioni ordinamentali, le esatte attribuzioni dei predetti funzionali;

4. eventuali ulteriori elementi di fatto e di diritto ritenuti utili ai fini della definizione della presente causa.

Per i predetti adempimenti appare congruo fissare un ulteriore termine di 45 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente decisione, se anteriore, fissando l'udienza pubblica per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 44 u.c. del T.U. 26 giugno 1024 n.1054 (come int. dall'art.1 L. n.205/2000) alla data di cui in dispositivo.

In relazione al precedente comportamento omissivo del Dirigente del “Servizio 11° Legale”, copia della presente sentenza interlocutoria sarà inviata oltre al predetto Dirigente del servizio Legale, anche al Direttore Generale della Croce Rossa, con l’avvertenza che, oltre che al fine del decidere, il Collegio terrà puntualmente conto del persistere di un atteggiamento ostruzionistico sul piano delle eventuali responsabilità penali ed amministrative.

Resta sospesa, nelle more ogni decisione, pregiudiziale, di rito, di merito e sulle spese.

**P.Q.M.**

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III<sup>^</sup>-quater :

sospesa, nelle more ogni decisione, pregiudiziale, di rito, di merito e sulle spese:

- 1) reitera l’ordine istruttorio di cui in motivazione assegnando all’uopo un termine di 45 giorni;
- 2) fissa l’udienza pubblica per la definizione del giudizio alla data del 23 aprile 2008;
- 3) MANDA alla Segreteria di trasmettere copia della presente al DIRETTORE GENERALE della CROCE ROSSA ITALIANA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III<sup>^</sup>-quater, in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 dicembre 2007.

**IL PRESIDENTE**

**dr. Mario Di Giuseppe**

**IL CONSIGLIERE-EST.**

**dr. Umberto Realfonzo**